



Prot. n. 9021/A35

Agrigento, 26/09/2016

CIRCOLARE N° 43

**Ai Docenti
Al Personale ATA
All'ALBO**

SEDE

PLESSI

Oggetto: Disposizioni per l' applicazione della Normativa sul Divieto del Fumo

Articolo 1. PRINCIPI

Il Liceo "Raffaello Politi", s'impegna a far rispettare il **divieto di fumo** stabilito dalle norme vigenti, nelle Sedi di cui si compone.

Le presenti disposizioni sono emanate in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituto, sancito in generale dall'art. 137 del Trattato di Nizza, dall'art. 32 della Costituzione, dal Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed Integrazioni.

Articolo 2. LOCALI NEI QUALI SI APPLICA IL DIVIETO DI FUMO

Sulla base dei suddetti principi e della vigente normativa, il Liceo "Raffaello Politi" di Agrigento sancisce il **divieto di fumo in tutti locali facenti parte dell'istituzione scolastica, nonché degli spazi esterni della scuola.**

Articolo 3. SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO

Il Dirigente Scolastico, Responsabile della gestione dell'istituto, individua il personale incaricato di vigilare sull'osservanza del divieto, i soggetti Responsabili dell'accertamento dell'infrazione e della verbalizzazione della sanzione amministrativa (con funzioni di agenti accertatori).

I nominativi degli agenti accertatori sono pubblicati negli appositi Albi della sicurezza ubicati in ogni plesso.

Gli Agenti Accertatori incaricati che continuano a prestare servizio nell'istituto restano in carica fino a nuova diversa designazione da parte del Dirigente Scolastico.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri (NAS) e delle altre Autorità preposte all'osservanza del divieto (Polizia amministrativa Locale, Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, Guardie giurate adibite allo specifico servizio).

Articolo 4. PERSONALE CON FUNZIONE DI AGENTE ACCERTATORE

Il personale incaricato di funzione di Agente Accertatore deve essere munito di apposita nomina. Tale attestato deve essere esibito in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.

Gli agenti accertatori hanno il compito di sostenere attivamente le attività di Educazione alla Salute dell'istituto, impegnandosi in attività di informazione ed educazione alla salute rivolte al personale dell'istituto, nonché agli studenti e all'utenza in generale.

Articolo 5. PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

Nei casi di violazione del divieto, e nel caso in cui verificano comportamenti non rispettosi delle presenti disposizioni, gli Agenti Accertatori dovranno svolgere le seguenti attività:

- a)** munirsi dei verbali di accertamento rivolgendosi al Responsabile del S.P.P.;
- b)** accertare l'infrazione;
- c)** accertare la maggiore/minore età del trasgressore;
- d)** quando è possibile, contestare immediatamente al trasgressore la violazione.

Se il trasgressore è maggiorenne debbono procedere all'accertamento della violazione ed alla redazione in duplice copia del relativo verbale in base ai modelli previsti.

In caso di contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale, devono consegnarlo al trasgressore del verbale stesso unitamente al modello F23 per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare quest'ultimo nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

Se il trasgressore è minorenni devono procedere all'accertamento della violazione ed alla redazione in duplice copia del relativo verbale in base ai modelli previsti.

Dopo aver compilato il verbale, devono inviare alla famiglia la prima copia del verbale stesso unitamente al modello F23 per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare quest'ultimo nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

Il contravventore maggiorenne o la famiglia del contravventore minorenni provvederà al pagamento della sanzione presso l'Ufficio indicato nel verbale ed esibirà all'Amministrazione Scolastica la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

I responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione

immediata o dalla notificazione, hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Agrigento, che provvederà in merito.

I soggetti accertatori procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale.

Articolo 6. COMPETENZE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Le attività amministrative a supporto ed ausilio dei compiti espletati dagli Agenti Accertatori verranno svolte dall'Ufficio di Segreteria Amministrativa il quale in particolare espletterà i seguenti compiti:

b) accerterà che il trasgressore abbia effettuato il pagamento della sanzione entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla data di notificazione degli estremi della violazione. Detto accertamento verrà effettuato tramite controllo, anche telefonico, presso l'Unità Operativa Gestione Affari Economico-Finanziari - Ufficio Entrate - depositaria delle relative quietanze di pagamento.

Articolo 7. SANZIONI PER LE TRASGRESSIONI AL DIVIETO DI FUMO

In applicazione di:

- Legge 11/11/1975, n. 584
- Legge 24/11/1981, n. 689
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995
- Circolare Ministero Sanità 28/3/2001, n.4
- Legge 28/12/2001, n. 448
- Legge 16/1/2003, n. 3, art. 51
- D.L.266 del 9/11/2004, art. 19
- DPCM 23/12/2003
- Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004
- C.M. 17/12/2004 Ministero della salute
- Legge 30/12/2004, n. 311
- D.L. 12/Settembre 2013 n° 104

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 27,50 a € 275,00**. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220 a € 2.200.

Durante l'attività di servizio, dato il ruolo educativo connesso al profilo professionale del docente, i docenti si asterranno dal fumare in presenza di studenti, essendo detto comportamento contrario agli obiettivi del POF dell'istituto.

I dipendenti dell'Istituto che non osservino il divieto nei locali e/o non rispettino le presenti disposizioni possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Articolo 8. SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DEI SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO

I Responsabili di struttura cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, in caso di non ottemperanza, sono passibili di sanzione amministrativa da da € 220 a € 2200.

Articolo 9. CARTELLI CONTENENTI L'INDICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

- L'Istituto appronterà la cartellonistica contenente l'indicazione del divieto di fumo.
- I cartelli contenenti l'indicazione del divieto di fumo, da affiggersi a cura del Responsabile di struttura cui spetta vigilare sul rispetto del divieto, dovranno essere conformi all'allegato e contenere i seguenti elementi:
 1. divieto di fumare;
 2. riferimenti normativi;
 3. sanzione amministrativa prevista;
 4. indicazione dei soggetti cui spetta accertare e verbalizzare le infrazioni al divieto di fumo.

Il Responsabile S.P.P.

Ing. Calogero Russello

Il Dirigente Scolastico

Prof. Antonio Manzone
